



## SETTORE 1 Servizio Politiche Sociali

### AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI SOGGETTI EROGATORI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE, MEDIANTE VOUCHER SOCIALE, IN FAVORE DI CIECHI E SORDI, EX L.R. 32/97, E CIECHI PLURIMINORATI EX L. 284/97

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO

La Provincia di Chieti, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 207 del 16/07/2013, indice il presente avviso per manifestazione di interesse, finalizzato ad individuare i soggetti erogatori da inserire in apposito elenco e autorizzati a fornire, ai cittadini aventi diritto residenti nel territorio della Provincia di Chieti e in possesso di voucher Sociale, i servizi di seguito specificati:

- assistenza educativa domiciliare in favore ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali, ai sensi della L.R. 32/97;
- assistenza educativa domiciliare in favore dei ciechi pluriminorati, ai sensi della L. 284/97;

Il servizio di assistenza educativa domiciliare è finalizzato a favorire l'integrazione didattica e/o sociale dei disabili in oggetto, da programmare in base alla specifica minorazione della persona diversamente abile, all'età e ai suoi concreti bisogni, tenendo conto del contesto familiare e sociale in cui il disabile è inserito.

#### ART. 2 - PERIODO DI RIFERIMENTO E DURATA

Il presente avviso si riferisce all'assistenza domiciliare da effettuarsi in favore dei soggetti di cui alla L.R. n. 32/97 ed alla L. n. 284/97, a partire dal 15 settembre 2013 e fino a quando dette funzioni dovessero competere ancora all'Ente Provincia, fatte salve eventuali diverse disposizioni conseguenti alla modifica dei vigenti regolamenti.

L'attivazione del servizio è, comunque, subordinata all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei relativi stanziamenti dei fondi necessari sugli appositi capitoli di bilancio, al Patto di stabilità interno anno 2013 e al relativo piano dei pagamenti dell'Ente, nonché al Piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi art. 243 bis del D. Lgs 267/2000, in corso di approvazione da parte del Ministero dell'Economia e della Corte dei Conti.

#### ART. 3 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI EROGATORI

La Provincia di Chieti, previa verifica delle istanze per l'inserimento nell'elenco dei soggetti erogatori presentate dagli interessati, istituisce un apposito elenco, nell'ambito del quale l'utente può scegliere il soggetto al quale richiedere il servizio di assistenza educativa domiciliare, rivolto ai disabili indicati all'art. 4, cui il voucher sociale dà diritto.

L'elenco dei soggetti erogatori è suddiviso in due sezioni:

- **sezione A)** in cui sono iscritti i soggetti gestori del servizio in favore degli utenti affetti da cecità (L.R. n. 32/97 e L.n. 284/97)
- **sezione B)** in cui sono iscritti i soggetti gestori del servizio in favore degli utenti affetti da sordità (L.R. 32/97)

I soggetti erogatori dei servizi possono essere iscritti, al predetto Elenco nella sezione A o nella sezione B, o in entrambe le sezioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

L'elenco è compilato in ordine alfabetico e verrà aggiornato periodicamente con conseguente inserimento di nuovi soggetti che ne facciano istanza e che risultino idonei perché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, nonché, mediante conferma o cancellazione dei soggetti erogatori già iscritti, previa verifica del permanere dei requisiti necessari.

#### ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono i ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali di cui alla L.R. 32/97, al fine di supportare l'integrazione scolastica in ogni ordine e grado e i ciechi pluriminorati di cui alla L. 284/97.

Ai fini dell'accesso al servizio, sono considerati:

**A. ciechi:**

- le persone affette da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (L.R. 32/97);
- le persone non vedenti o ipovedenti, con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi e pluriminorate sotto il profilo psico-fisico, fino a 60 anni di età (L. 284/97).

**B. sordi:**

- le persone sordomute, affette da sordità dalla nascita o sorde pre-linguali (L.R. 32/97).

Tali handicap devono essere stati accertati dalla ASL competente.

Al fine di utilizzare il voucher sociale le persone affette da cecità e da sordità possono rivolgersi ai soggetti erogatori iscritti, rispettivamente, nella sezione A e B dell'elenco di cui all'art. 3.

## **ART. 5 - PRESTAZIONI DA GARANTIRE**

Nell'ambito dei programmi individuali redatti per ciascun utente, i soggetti iscritti nel predetto elenco dovranno garantire le diverse tipologie di prestazioni per favorire l'integrazione sociale e scolastica degli utenti di seguito elencate e distinte in base alla tipologia di minorazione (visiva o uditiva):

### **Prestazioni effettuate dai soggetti erogatori iscritti alla sezione A):**

- supporto didattico;
- supporto alla socializzazione e alla integrazione, anche attraverso l'accompagnamento del disabile presso centri socio-educativi a carattere diurno frequentati dall'assistito;
- supporto allo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento;
- sostegno educativo alle relazioni familiari;
- supporto ai progetti scolastici;
- supporto al consolidamento ed al miglioramento delle abilità residue;
- attività di stimolazione sensoriale;
- attività di stimolazione basale;
- attività di psicomotricità;
- insegnamento della lettura, anche in braille e della scrittura con specifici ausili (dattilobrilie, ecc.), anche informatici;
- addestramento all'orientamento e alla mobilità;
- svolgimento delle attività laboratoriali;
- apprendimento di attività centrate sull'autonomia personale;
- apprendimento di abilità di vita quotidiana, di sostentamento, ricreative e relazionali;
- consulenza ed assistenza psico-pedagogica alla persona disabile ed alla famiglia, alle scuole e agli Enti pubblici e privati interessati;
- predisposizione di un progetto educativo personalizzato, con l'indicazione degli interventi da effettuare, degli obiettivi da raggiungere, delle modalità da utilizzare, nel rispetto del P.E.I.;
- partecipazione ai gruppi H relativi agli assistiti;
- consulenza del tifologo e supporto alla famiglia per un'adeguata azione educativa;
- supervisione e monitoraggio delle attività educative;

### **Prestazioni effettuate dai soggetti erogatori iscritti alla sezione B):**

- supporto didattico;
- supporto alla socializzazione e alla integrazione, anche attraverso l'accompagnamento del disabile presso centri socio-educativi a carattere diurno frequentati dall'assistito;
- supporto allo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento;
- sostegno educativo alle relazioni familiari;
- supporto ai progetti scolastici;
- supporto al consolidamento ed al miglioramento delle abilità residue;
- svolgimento delle attività laboratoriali;
- apprendimento di attività centrate sull'autonomia personale;
- miglioramento delle abilità di vita quotidiana, di sostentamento, ricreative e relazionali;
- consulenza ed assistenza psico-pedagogica alla persona disabile ed alla famiglia, alle scuole e agli Enti pubblici e privati interessati;
- predisposizione di un progetto educativo personalizzato, con l'indicazione degli interventi da effettuare, degli obiettivi da raggiungere, delle modalità da utilizzare, nel rispetto del P.E.I.;
- partecipazione ai gruppi H relativi agli assistiti;
- consulenza dell'interprete LIS e supporto alla famiglia per un'adeguata azione educativa;
- supervisione e monitoraggio delle attività educative.

## **ART. 6 - LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Il luogo di esecuzione del servizio è il domicilio dell'avente diritto.

Il servizio viene svolto di norma, in orari diurni e feriali, presso il domicilio delle persone assistite, fuori di esso in ragione delle attività oggetto del servizio o presso enti ed istituti pubblici e privati frequentati dalla persona assistita.

Il servizio, usufruibile dall'utente attraverso l'utilizzo di un voucher sociale mensile, prevede n. 24 ore mensili rese da un assistente educativo domiciliare e l'attività di un'equipe specialistica che ha le funzioni di presa in carico dell'utente, di impostazione e supervisione dell'intervento educativo.

L'equipe, costituita da uno psicologo e dal consulente tiflogologo o dall'interprete LIS, rispettivamente per i ciechi e per i sordi, nonché da un'assistente sociale, cura la presa in carico dell'utente, recandosi presso il domicilio dell'assistito. Tale equipe redige, in collaborazione con l'assistente educativo, il piano individualizzato degli interventi, monitora l'andamento dell'attività educativo-didattica e supporta la famiglia per un'adeguata azione educativa.

L'intervento specialistico del tiflogologo, per le persone affette da cecità, e dell'Interprete LIS, per le persone affette da sordità deve essere assicurato con cadenza almeno trimestrale. Tali specialisti devono, comunque, rendersi disponibili a garantire, anche telefonicamente, un supporto immediato ove ritenuto necessario dall'educatore e/o dalla famiglia.

## **ART. 7 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

I soggetti che richiedono l'iscrizione nel predetto elenco devono essere Cooperative sociali di tipo A e loro Consorzi, iscritti all'Albo della Regione Abruzzo, al 31 dicembre 2012 e le Associazioni regolarmente iscritte, al 31 dicembre 2012, al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo, settori sanitario e sicurezza sociale, le cui attività siano rivolte ai portatori di handicap, nonché le Associazioni che abbiano erogato servizio analogo, per conto di Enti pubblici, per almeno due anni nel triennio 2010- 2012.

I predetti soggetti devono essere in possesso di requisiti generali e di requisiti specifici necessari per l'inserimento nella/e sezione/i (A e/o B) prescelta/e.

I requisiti potranno essere dichiarati mediante la compilazione dell'autocertificazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (Allegato B), sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredato da fotocopia di un documento di identità in corso di validità nella quale si attesti:

### **Requisiti generali:**

1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per quanto attinente al servizio da erogare;
2. essere in regola:
  - con l'applicazione della L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
  - con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 210 convertito in Legge n. 266/2002);
  - con l'osservanza delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 81/2008 (ex D. Lgs. 626/1994).
  - con il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni);

### **per le Cooperative sociali e i loro Consorzi:**

- a) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive istituito con D.M. 23/06/2004;
- b) iscrizione, al 31/12/2012, nella sezione A dell'Albo delle Cooperative Sociali e loro Consorzi istituito dalla Regione Abruzzo;
- c) l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività attinenti all'oggetto;

### **per le Associazioni di volontariato:**

- iscrizione, al 31/12/2012, al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo, ai settori sanitario e di sicurezza sociale, le cui attività siano rivolte ai portatori di handicap;

### **per le Associazioni:**

- documentata esperienza, di almeno due anni nel triennio 2010-2012, nell'erogazione di servizio analogo, per conto di Enti pubblici;

### **Requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione A) dell'elenco**

Disponibilità delle seguenti professionalità:

- **Psicologo**: regolarmente iscritto all'Albo professionale e con esperienza professionale lavorativa di almeno tre anni;
- **Assistente educativo domiciliare**: in possesso di diploma di scuola media superiore e della qualifica e/o specializzazione, con esperienza professionale di almeno due anni nel campo della disabilità visiva e pluriminorazione;
- **Consulente tifologo**: con esperienza professionale lavorativa di almeno tre anni;
- **Assistente sociale**: regolarmente iscritto all'Albo professionale e con esperienza professionale lavorativa di almeno tre anni;

### **Requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione B)**

Disponibilità delle seguenti professionalità:

- **Psicologo**: regolarmente iscritto all'Albo professionale e con esperienza professionale lavorativa di almeno tre anni;
- **Assistente educativo domiciliare**: in possesso di diploma di scuola media superiore e della qualifica e/o specializzazione, con esperienza professionale di almeno due anni nel campo della disabilità uditiva;
- **Interprete LIS** (lingua italiana dei segni) in possesso di idoneo attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla vigente normativa;
- **Assistente sociale**: regolarmente iscritto all'Albo professionale e con esperienza professionale lavorativa di almeno tre anni;

### **ART. 8 - OBBLIGHI PER I SOGGETTI EROGATORI DA ISCRIVERE**

I soggetti erogatori che chiedono l'iscrizione, assumono i seguenti impegni:

1. garantire l'esecuzione delle prestazioni con le modalità indicate agli artt. 5 e 6 dell'Avviso;
2. utilizzare il personale qualificato, indicato all'art. 7 dell'avviso, in possesso dell'adeguata professionalità richiesta per l'erogazione dei servizi in oggetto;
3. assicurare che il proprio personale effettui le prestazioni di competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, Ufficio e Struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio;
4. imporre agli assistenti educativi utilizzati di tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei beneficiari del servizio e di mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale.
5. garantire che il proprio personale svolga le attività affidate con regolarità e puntualità, assicurando la continuità degli interventi con i medesimi operatori, limitando i fenomeni di turn over, al fine di salvaguardare il rapporto operatore/utente;
6. comunicare tempestivamente l'assenza, a qualsiasi titolo, degli assistenti educativi incaricati ai destinatari del servizio, sostituendoli con altro idoneo personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti.
7. imporre al proprio personale il rispetto del codice di comportamento ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
8. comunicare il venire meno di uno o più requisiti di iscrizione richiesti;
9. emettere nei confronti dell'utente apposito documento contabile che attesti l'avvenuta erogazione del servizio, corredato dal time-sheet (foglio presenza dell'assistente educativo domiciliare), recante anche l'indicazione delle prestazioni eventualmente rese dall'equipe specialistica, al fine di consentire l'utilizzo del voucher sociale;
10. dotarsi di polizza assicurativa a copertura di qualsiasi danno a cose o persone derivante dall'espletamento del servizio; qualsivoglia responsabilità inerente allo svolgimento delle prestazioni rese in favore del titolare del voucher Sociale, rimane ad esclusivo carico del soggetto erogatore;
11. nominare un referente per ogni eventuale comunicazione sia da parte degli utenti che da parte della Provincia di Chieti;
12. indicare un indirizzo di posta elettronica, possibilmente certificata, per ogni eventuale comunicazione da parte dell'Ente, relativa all'erogazione del servizio in oggetti in favore dei titolari del voucher sociale.
13. comunicare all'Ente il conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s. m. i., sul quale effettuare il pagamento, in caso di delega alla riscossione del voucher da parte dell'utente;
14. adottare nell'erogazione del servizio il modello time-sheet predisposto dalla Provincia di Chieti.

## **ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI SOGGETTI EROGATORI**

Per richiedere l'inserimento nell'elenco oggetto del presente avviso, i soggetti interessati devono far pervenire, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/08/2013** apposita domanda, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, a mezzo servizio postale, tramite agenzia di recapito o anche consegna a mano, all'**Archivio Generale della Provincia di Chieti, sito in C.so Marrucino n. 97 66100 CHIETI - 3° piano del Palazzo provinciale**. L'orario di apertura dell'Archivio è dalle 9,15 alle ore 13,15 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nonché dalle ore 14,45 alle ore 17,15 delle sole giornate di martedì e giovedì.

La busta contenente la domanda, debitamente sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, dovrà riportare i dati identificativi del mittente e la dicitura "**Manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco dei soggetti erogatori del servizio di assistenza educativa domiciliare, mediante voucher sociale**".

Ai fini del rispetto del suddetto termine di scadenza farà fede unicamente l'indicazione della data e dell'ora d'arrivo apposto dall'Archivio Generale.

Il mancato recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile e/o integra in ogni sua parte. La Provincia di Chieti non assume nessuna responsabilità né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La busta deve contenere la seguente documentazione:

- 1) domanda di inserimento nell'elenco, con specifica indicazione della/e sezione/i (A, B o entrambe) nella/e quale/i iscriversi con espresso impegno da parte dell'istante a rispettare tutto quanto previsto nel presente avviso, redatta in lingua italiana su carta libera come da modello allegato A, indirizzata alla Provincia di Chieti e sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello allegato (B) al presente avviso, resa dal Legale Rappresentante, ai sensi degli 46 e 47 del D. P. R. n° 445/2000 e s.m.i., corredata a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante, con cui il medesimo attesti:
  - a) luogo, data di nascita, residenza di sé medesimo, Codice Fiscale, e cittadinanza;
  - b) denominazione del soggetto che rappresenta, sede legale e relativo codice fiscale, partita IVA (ove posseduta), iscrizione al Registro delle Imprese e/o al REA della CCIAA;
  - c) possesso dei requisiti per essere inserito nell'elenco dei soggetti erogatori, specificamente indicati all'art. 7 del presente avviso.
- 3) copia dell'avviso con firma e timbro, per accettazione, su ogni foglio.

## **ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:**

La Provincia di Chieti, rende il servizio di assistenza educativa domiciliare in favore della persona disabile avente diritto, attraverso l'attribuzione di un Voucher sociale.

Il Voucher sociale è un documento mensile, del valore onnicomprensivo di € 600,00, che dà diritto all'utente di ottenere le seguenti prestazioni:

- 24 ore mensili di assistenza educativa domiciliare;
- consulenza dell'equipe specialistica che cura la presa in carico dell'utente e monitora l'andamento degli interventi educativi, recandosi almeno ogni tre mesi presso l'utente, in caso di espressa richiesta della famiglia dell'assistito o dell'assistente educativo o attraverso un diverso contatto a distanza (telefonico o on line) ove ritenuto sufficiente.

L'avente diritto può rivolgersi, indifferentemente, ad uno dei soggetti iscritti nell'elenco, per richiedere l'erogazione del servizio, consegnando al soggetto prescelto il voucher sociale. L'utente può cambiare il soggetto erogatore, solo all'inizio di ciascun mese. Al fine di consentire il monitoraggio del servizio, i soggetti erogatori comunicano alla Provincia, entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo e-mail, i nominativi degli utenti che hanno preso in carico.

All'inizio del mese successivo a quello di riferimento, e comunque tempestivamente, il soggetto che ha erogato il servizio emette nei confronti dell'utente apposito documento contabile, corredato della documentazione attestante il regolare svolgimento della prestazione (time-sheet, indicazione delle prestazioni fornite dall'Equipe specialistica). L'importo del predetto documento contabile deve essere corrispondente alle risultanze del time-sheet, operando, se del caso, le necessarie riduzioni rispetto al valore iniziale del voucher, nella misura di € 24,00 per ogni ora di servizio non fruita dall'utente.


L'importo del voucher può essere riscosso utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) L'utente può presentare alla Provincia di Chieti, il voucher unitamente al documento contabile, emesso dal soggetto erogatore, debitamente quietanzato, corredato dal time-sheet, indicando gli estremi del c/c sul quale effettuare il pagamento;
- b) L'utente può delegare il soggetto erogatore alla riscossione dell'importo del voucher, compilando l'apposita delega presente nel voucher stesso, previa emissione del documento contabile (intestato all'utente) da parte del soggetto erogatore e dei time-sheet. Il soggetto erogatore provvede a trasmettere la documentazione (voucher, time-sheet e documento contabile) alla Provincia di Chieti per ottenere il pagamento per delega del voucher.

La Provincia di Chieti, ricevuta la suddetta documentazione (voucher, time-sheet e documento contabile) effettua i dovuti riscontri ed eroga il valore del voucher nei confronti dell'utente o, in caso di delega alla riscossione, in favore del soggetto erogatore (delegato) che dovrà indicare il conto corrente dedicato, come previsto ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Nel caso in cui dai time-sheet si evinca la fruizione parziale delle ore di assistenza educativa, da parte dell'utente, non corrispondente all'importo riportato sul documento contabile, l'Ente provvede ad adeguare il pagamento, decurtandolo dell'importo di € 24,00 per ogni ora di servizio non fruita dall'utente.

**Lo schema logico del servizio è il seguente:**



Nota esplicativa: con riferimento alla numerazione dello schema, il contributo è erogato all'utente avente diritto, che ne ha fatto richiesta [(2) (3) (4)]. Una volta effettuata la prestazione, il soggetto erogatore emette fattura all'utente, corredando la stessa di tutta la documentazione probante l'attività svolta [(5) (6)]. L'utente corrisponderà al soggetto erogatore il voucher sociale assegnato dalla Provincia con delega alla riscossione [(7)]. Il soggetto erogatore presenterà alla Provincia il voucher con delega, corredato di tutti gli elementi probanti la prestazione svolta (fattura all'utente, time sheet, ecc...) [(8)]. La Provincia, effettuati i riscontri del caso, provvederà a liquidare al soggetto erogatore l'importo dovuto [(9)]. Il rimborso del voucher può essere richiesto anche direttamente dall'utente nel caso provveda egli stesso al pagamento delle prestazioni al soggetto erogatore.

#### ART. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE E DI NON ISCRIZIONE

Sono esclusi dalla procedura di iscrizione nell'elenco i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente avviso, nonché i soggetti che presentino la domanda priva della regolare dichiarazione sostitutiva, indicata all'art. 9, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s. m. i. La ricezione della domanda oltre il termine sopra indicato non costituisce causa di esclusione dalla procedura in oggetto, ma determina la mancata iscrizione iniziale nell'elenco, da predisporre per la

riattivazione del servizio, prevista per il 15 settembre 2013. Le domande pervenute fuori termine saranno, tuttavia, esaminate successivamente ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti, con conseguente eventuale inserimento nel predetto elenco.

#### **ART. 12 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DELL'ELENCO**

La cancellazione è disposta d'ufficio nei casi di seguito indicati:

- A. sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di iscrizione;
- B. grave negligenza o malafede accertata nell'esecuzione della prestazione. Costituisce grave negligenza la mancata erogazione, con cadenza almeno trimestrale, delle prestazioni specialistiche del consulente tiflogo e dell'interprete LIS.
- C. ingiustificato rifiuto di rendere nei confronti dell'utente le prestazioni cui il voucher dà diritto;
- D. cessazione dell'attività.

La cancellazione può, altresì, avvenire su richiesta del soggetto interessato.

#### **ART. 13 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

I soggetti richiedenti in possesso dei requisiti, saranno inseriti nell'elenco, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 7) del presente Avviso, effettuata da una Commissione appositamente nominata nel rispetto delle prescrizioni del piano anticorruzione dell'Ente approvato con delibera di Giunta provinciale n. 211 del 17/07/2013.

L'elenco dei soggetti erogatori del servizio sarà redatto al termine delle attività istruttorie svolte dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni rese. Successivamente l'ufficio provvederà all'accertamento della veridicità delle predette dichiarazioni, adottando gli eventuali provvedimenti necessari in caso di riscontri negativi.

Il predetto elenco, approvato con determinazione dirigenziale, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: [www.provincia.chieti.it](http://www.provincia.chieti.it) e comunicato agli utenti titolari del voucher sociale.

L'avvenuto inserimento nell'elenco dei soggetti erogatori del servizio non attribuisce automaticamente il diritto a svolgere il servizio nei confronti dei titolari del voucher sociale, ma è finalizzato ad ammettere il soggetto iscritto tra quelli idonei tra i quali l'utente potrà scegliere per usufruire del voucher sociale.

#### **ART. 14 - INFORMATIVA EX D. LGS. 196/2003**

La Provincia utilizzerà i dati personali di cui viene a conoscenza per lo svolgimento dell'attività che sono ad essa attribuite dalla Legge ai soli fini istituzionali ed in particolare:

- per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'inserimento nell'elenco dei soggetti erogatori del servizio;
- per l'adempimento degli obblighi di legge.

I dati acquisiti saranno trattati in modo lecito e con la massima riservatezza. Saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e cartacei. Relativamente ai dati medesimi. Può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, quindi, accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

#### **ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI**

La Provincia effettua controlli sul possesso dei requisiti professionali da parte del personale impiegato nel servizio da parte del soggetto erogatore.

L'Ente, per il tramite del proprio personale amministrativo e/o della Polizia Provinciale, effettuerà verifiche periodiche e/o a campione sulla funzionalità dei servizi erogati, recandosi presso il domicilio dell'assistito.

#### **ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è la dott.ssa Gloria Romano, P.O. Servizi Sociali. Per ogni eventuale informazione è possibile contattare i numeri 0871/4084800 4835 4841 o utilizzare il seguente indirizzo mail: [g.romano@provincia.chieti.it](mailto:g.romano@provincia.chieti.it).

Chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati sul sito istituzionale [www.provincia.chieti.it](http://www.provincia.chieti.it), sezione Politiche Sociali.